

**Sentenza:** n. 242 del 25 luglio 2011

**Materia:** istruzione

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Limiti violati:** articoli 3, 4, 16, 51 e 97 della Costituzione

**Ricorrente:** Consiglio di Stato

**Oggetto:** dell'articolo 92, comma 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto del 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), come introdotto dall'articolo 53, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria provinciale 2009), dell'articolo 67, comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria provinciale 2010),

**Esito:** fondatezza del ricorso

**Estensore nota:** Caterina Orione

Nel corso del giudizio di appello avverso una sentenza del Tar del Trentino Alto Adige promosso da un insegnante, il Consiglio di Stato solleva la questione di illegittimità costituzionale della disposizione della disciplina provinciale la quale dispone: *che «a partire dall'anno scolastico 2009-2010 gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che chiedono l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli sono inseriti nelle medesime in posizione subordinata a tutte le fasce»*

Anche la disciplina successiva a tale previsione e contenuta nell'articolo 66 della l.p.19/2009, che dispone l'aggiornamento delle graduatorie della Provincia di Trento, valevoli per il quadriennio 2009-2013, già dopo il primo anno di validità, stabilisce che questo avvenga inserendo gli aspiranti docenti e riconoscendo loro i punteggi attribuiti e i titoli posseduti.

L'organo giurisdizionale ritiene la questione:

- ✓ rilevante, in quanto l'appellante, proveniente dalla graduatoria nazionale ad esaurimento della Provincia di Verona ed avendo chiesto l'iscrizione nella graduatoria provinciale di Trento a partire dall'anno scolastico 2009-2010, era stato collocato in posizione subordinata a tutte le fasce in osservanza della disposizione censurata e poiché diversamente si sarebbe collocato al secondo posto della graduatoria e avrebbe ottenuto per l'anno scolastico 2009-2010 un incarico annuale di insegnamento, peraltro l'aggiornamento previsto dall'art. 66 poteva solo consentire all'appellante di avere un diverso inserimento a partire dall'anno scolastico 2010-2011.;

- ✓ non manifestamente infondata, in quanto, nello stabilire l'inserimento in fondo alla graduatoria dei docenti provenienti da altre province a prescindere dal punteggio posseduto, determina una ingiustificata disparità di trattamento tra docenti con i medesimi requisiti che si fonda solo sulla diversa provincia di loro iscrizione. La disposizione appare posta in violazione del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, nel caso di specie sistema di reclutamento dei docenti per l'istruzione, che deve essere improntato a criteri oggettivi, ragionevoli e fondati sul merito, nonché lesiva del diritto al lavoro sancito dagli articoli 4 della Costituzione, del diritto alla libera circolazione, di cui all'articolo 16 della Costituzione, e di accesso agli uffici di cui all'articolo 51 della Costituzione.

Anche il Tar del Trentino Alto Adige, rileva la violazione delle stesse norme costituzionali per quanto concerne l'articolo 67, comma 8 della l.p. 19/2009 nella parte in cui prevede, in sede dell'aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali da effettuarsi nel 2010, l'attribuzione di quaranta punti - rinnovabile per un massimo di quattro volte - per il servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali.

La Corte riunisce i due giudizi relativi alla disciplina contenuta nella legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), con la quale la Provincia autonoma di Trento, nell'ambito della propria competenza legislativa concorrente in materia di istruzione, ha definito anche i criteri da ritenersi validi per la formazione delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente.

Due volte il legislatore provinciale è intervenuto con le norme censurate, incidendo sulle graduatorie dei docenti valide per il periodo 2009-2013.

Con la prima norma censurata è stato introdotto il comma 2-bis all'art. 92 secondo il quale, in deroga al principio del merito, i docenti che, nell'anno 2009, chiedevano di essere iscritti nelle graduatorie provinciali trentine provenienti da altre province venivano collocati in coda alle stesse.

Con la seconda norma censurata si è previsto che, in occasione dell'aggiornamento eccezionale delle indicate graduatorie da effettuarsi nel 2010 quindi, un anno prima rispetto alla cadenza biennale sopra riportata, chi abbia prestato per tre anni consecutivi servizio nelle scuole della Provincia ha diritto a quaranta punti, concedibili fino ad un massimo di quattro volte.

La Corte ritiene fondata la questione negli stessi termini con cui è stata proposta.

Non viene ritenuta ragionevole la deroga introdotta con l'articolo 92 comma 2 bis in favore del solo criterio della maggiore anzianità, in quanto questo dato meramente formale comporta "*il totale sacrificio*" del principio/criterio del merito su cui è fondata la procedura di reclutamento dei docenti ed anche la previsione, derogatoria dei criteri stabiliti precedentemente, dell'articolo 67 è del tutto irragionevole, poiché introduce una modalità sui generis per il riconoscimento dell'attività lavorativa prestata nella provincia di Trento, anche se temporalmente limitata ad un solo anno ed essa appare discriminatoria, priva di qualsivoglia giustificazione oggettiva.